



# UNIVERSITÀ DI PARMA

**PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO DI PRESTAZIONE D'OPERA IN REGIME DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA DA SVOLGERE PER CONTO DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA, STUDI POLITICI E INTERNAZIONALI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA IL CUI AVVISO DI SELEZIONE È STATO PUBBLICATO SUL SITO WEB DELL'ATENEIO IN DATA 16/3/2017 (D.R.D. n. 568 del 2017)**

## VERBALE N. 1 ALLEGATO 1

La sottoscritta **Laura Pineschi**, nata a Torino il 28 novembre 1957, professore ordinario di Diritto internazionale, in qualità di Presidente della Commissione valutatrice per il conferimento di n. 1 incarico di prestazione d'opera autonoma avente ad oggetto «Attività di tutoraggio e supporto per il Master di II livello in 'Health, Environment and Food: European Law and Risk Regulation'» presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e internazionali, presa visione dei candidati ammessi alla selezione

### DICHIARA

(ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000)

- di non aver riportato condanne penali per uno dei reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale<sup>1</sup>;
- che non sussistono situazioni di incompatibilità né con gli altri membri della commissione valutatrice né con i candidati ammessi alla selezione ai sensi degli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile, nonché l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi<sup>2</sup>.

Parma, 26 aprile 2017

In fede

<sup>1</sup> Art. 35 bis D.lgs. 165/2001 (Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici)

1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.

<sup>2</sup> Art. 51 Codice procedura civile (Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici)

1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari).



# UNIVERSITÀ DI PARMA

**PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO DI PRESTAZIONE D'OPERA IN REGIME DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA DA SVOLGERE PER CONTO DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA, STUDI POLITICI E INTERNAZIONALI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA IL CUI AVVISO DI SELEZIONE È STATO PUBBLICATO SUL SITO WEB DELL'ATENEO IN DATA 16/3/2017  
(D.R.D. n. 568 del 2017)**

## VERBALE N. 1 ALLEGATO 2

Il sottoscritto **Renzo Rossolini**, nato a Parma il 27 ottobre 1948, professore associato di Diritto dell'Unione europea, in qualità di membro della Commissione valutatrice per il conferimento di n. 1 incarico di prestazione d'opera autonoma avente ad oggetto «Attività di tutoraggio e supporto per il Master di II livello in 'Health, Environment and Food: European Law and Risk Regulation'» presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e internazionali, presa visione dei candidati ammessi alla selezione

## DICHIARA

(ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000)

- di non aver riportato condanne penali per uno dei reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale<sup>1</sup>;
- che non sussistono situazioni di incompatibilità né con gli altri membri della commissione valutatrice né con i candidati ammessi alla selezione ai sensi degli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile, nonché l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi<sup>2</sup>.

Parma, 26 aprile 2017

In fede

<sup>1</sup> Art. 35 bis D.lgs. 165/2001 (Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici)

1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;  
b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;  
c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.  
2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.

<sup>2</sup> Art. 51 Codice procedura civile (Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici)

1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;  
b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;  
c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.  
2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari).





# UNIVERSITÀ DI PARMA

**PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO DI PRESTAZIONE D'OPERA IN REGIME DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA DA SVOLGERE PER CONTO DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA, STUDI POLITICI E INTERNAZIONALI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA IL CUI AVVISO DI SELEZIONE È STATO PUBBLICATO SUL SITO WEB DELL'ATENEO IN DATA 16/3/2017  
(D.R.D. n. 568 del 2017)**

**VERBALE N. 1  
ALLEGATO 3**

Il sottoscritto **Cesare Pitea**, nato a Milano il 27 giugno 1974, ricercatore di Diritto internazionale, in qualità di membro della Commissione valutatrice per il conferimento di n. 1 incarico di prestazione d'opera autonoma avente ad oggetto «Attività di tutoraggio e supporto per il Master di II livello in 'Health, Environment and Food: European Law and Risk Regulation'» presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e internazionali, presa visione dei candidati ammessi alla selezione

**DICHIARA**

(ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000)

- di non aver riportato condanne penali per uno dei reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale<sup>1</sup>;
- che non sussistono situazioni di incompatibilità né con gli altri membri della commissione valutatrice né con i candidati ammessi alla selezione ai sensi degli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile, nonché l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi<sup>2</sup>.

Parma, 26 aprile 2017

In fede<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Art. 35 bis D.lgs. 165/2001 (Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici)  
1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:  
a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;  
b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;  
c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.  
2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.

<sup>2</sup> Art. 51 Codice procedura civile (Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici)  
1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:  
a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;  
b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;  
c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.  
2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari).